



**Articolo 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Articolo 3, commi 55 – 56 - 57, legge 244/2007
Articolo 46 decreto legge 25 giugno 2008 n. 112
convertito in legge 133/2008**

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
AD ESPERTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE CONSORTILE**

Articolo 1 - Oggetto, finalità, definizioni, ambito applicativo e principi

1. Il presente Regolamento, ad integrazione e modifica del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 25/03/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244 e dell'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, il conferimento da parte del Consorzio INT.ES.A. di Bra degli incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate, affidati:
 - a. soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita IVA, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - b. soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento del Consorzio.
3. Nell'ambito di tali incarichi si distinguono:
 - gli incarichi di studio, consistenti nello svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione, con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - gli incarichi di ricerca, aventi le medesime caratteristiche degli incarichi di studio, ma che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
 - le consulenze, che riguardano la richiesta di pareri scritti ad esperti;
 - le collaborazioni, occasionali o continuative, che si concretano in incarichi del tipo di quelli di cui al comma precedente, ma non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti tre alinea.
4. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Amministrazione e la sua rappresentanza in giudizio, assistenza e/o domiciliatazione in cause legali.
5. Il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
6. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine, annualmente il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Consorzio può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni; pertanto, il conferimento dell'incarico deve rientrare nell'ambito degli obiettivi e delle risorse specificamente attribuite dal P.E.G. al Direttore del Consorzio;
- b) il Consorzio deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; al riguardo, l'Area interessata, qualora non abbia personale al suo interno in quantità o qualità idoneo, dovrà richiedere previamente l'accertamento di carenza in organico da parte dell'Area Amministrativa, Servizio Personale;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. La procedura di affidamento deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare, riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.Nella medesima determinazione il competente direttore, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto dei presupposti di cui all'articolo precedente.
2. Il Direttore procede quindi alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi professionali mediante procedure comparative:
 - di regola, sollecitando la presentazione di curriculum ad hoc con specifici avvisi pubblicati almeno sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
 - e) le professionalità richieste;
 - f) i criteri di selezione adottati ai sensi del successivo articolo 4;
 - se del caso, chiedendo almeno cinque proposte di collaborazione, studio, ricerca o consulenza ad esperti attinti da appositi elenchi, soggetti a revisione annuale, di soggetti interessati aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, formati tramite la procedura di cui al punto precedente;
 - in mancanza, con valutazione di almeno cinque richieste o proposte di collaborazione nella materia dell'incarico da affidare, corredate da curriculum, già presentate al Consorzio al di fuori delle procedure di cui sopra.
3. Ai fini dell'ottimizzazione dell'attività amministrativa e di contenimento dei costi, gli incarichi di importo limitato e comunque non superiore al limite di 5.000,00 euro (al netto di IVA se dovuta) possono essere affidati direttamente ad esperti dotati dei requisiti necessari individuati a seguito di apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito, contenente gli elementi di cui

al comma 2. I soggetti da interpellare possono essere individuati tra quelli iscritti agli elenchi di cui al medesimo comma 2.

4. L'incarico sarà preferibilmente conferito a soggetti che abbiano precedentemente svolto con profitto a favore del Consorzio prestazioni della medesima natura cui si riferisce l'incarico da conferire.

Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Direttore procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
 - g) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - h) abilitazioni professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - i) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - j) tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - k) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dal Consorzio.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Direttore può definire ulteriori criteri di selezione.

2. Della procedura di valutazione si dà atto nella determinazione direttoriale di cui al successivo articolo 6, o si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della Ripartizione.
3. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 2 e 3 gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché quelli conferiti ai sensi dell'articolo 90 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Direttore può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui all'articolo 3, a patto che non vengano modificate le condizioni previste inizialmente;
 - b) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto;
 - c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito a seguito di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo.
 - d) tipologia di prestazioni per le quali trova applicazione una normativa speciale di settore.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. Il Direttore formalizza la scelta dell'incaricato mediante apposita determinazione che impegna altresì la spesa necessaria.
2. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
Il disciplinare di incarico deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - dell'oggetto dell'incarico, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - degli obiettivi da perseguire;
 - dell'inizio e della durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività; è ammessa proroga solo per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali; in particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
 - dei casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato raggiungimento degli obiettivi, e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente;
 - dei casi di revoca o di rinuncia all'incarico e le modalità di determinazione dell'eventuale indennizzo;
 - dei casi di responsabilità civile e contabile;
 - dell'obbligo della riservatezza;
 - delle eventuali incompatibilità derivanti dall'incarico affidato.
3. Il disciplinare viene stipulato mediante la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata. Per incarichi inferiori ad Euro 5.000,00, la scrittura privata può essere sostituita da uno scambio di lettere commerciali o da una semplice lettera d'incarico, riportante gli elementi di cui sopra, siglata per accettazione dall'incaricato.

Articolo 7 - Norme procedurali

1. Lo schema di contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione direttoriale assunta dal Direttore ai sensi del precedente articolo 6, 1° comma.
2. Nel caso di incarichi di studio, ricerca o consulenza di importo superiore ai 5.000,00 euro, la determinazione deve essere inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dall'adozione.
3. La determinazione di affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza dovrà essere inviata, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, al Servizio personale che provvederà a pubblicarla sul sito Internet della Consorzio e, limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ne curerà la comunicazione al Centro per l'impiego.
4. Nel caso di incarichi di consulenza, i relativi contratti sono efficaci solo in presenza della pubblicazione sul sito Internet di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 244/2007.

Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, se del caso acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 9 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali in materia.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 10 – Entrata in vigore – Abrogazioni – Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'emanazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l' articolo 25 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 25/03/2002, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono inoltre abrogate le ulteriori norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
4. Copia del presente regolamento, a norma dell'Articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà pubblicata sul sito internet del Consorzio a disposizione del pubblico.